



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. **3893** 15/11/2017 del **22 FEB. 2017** / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali

(rif. nota 2 febbraio 2017 n. 1725)

OGGETTO: Commissari straordinari enti locali. Incarichi conferiti a soggetti collocati in quiescenza. Articolo 5, comma 9, D.L. n. 95/2012. Retribuibilità dell'incarico. Quesito.

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta che l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge, con modificazioni dall'art.1, comma 1, della legge n. 135/2012, pone il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi a soggetti collocati in quiescenza.

Rappresenta, altresì, che il citato art. 5, comma 9, è stato successivamente modificato dall'art.6 del D.L. n. 90/2014, che ha introdotto ulteriori divieti in relazione agli incarichi conferiti a soggetti in quiescenza.

MIL
POB
Il citato articolo è stato, quindi, interpretato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la circolare n. 6/2014, che ha escluso dal divieto in parola, per la loro natura eccezionale, gli incarichi di commissario straordinario per l'amministrazione temporanea di enti pubblici.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

Sulla base di tale interpretazione, fornita dal Ministro, *“si è ritenuto ammissibile sia il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi di commissari straordinari presso enti locali, sia la percezione della relativa indennità, prevista per legge, per l'esercizio della funzione”*.

A seguito della ulteriore modifica apportata dall'art.17, comma 3, della legge n. 124/2015 al citato art. 5, comma 9, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è nuovamente intervenuto a fornire chiarimenti nella materia in esame, con la circolare n. 4/2015, integrativa della precedente.

Ritiene il Dipartimento che tale ultima circolare non chiarisce, in modo inequivocabile, se il principio di gratuità degli incarichi conferiti a soggetti in quiescenza debba o meno coinvolgere anche gli incarichi precedentemente esclusi dal divieto, come gli incarichi di commissario straordinario presso enti locali.

Ciò posto, chiede a questo Ufficio di chiarire se *“sia corretta la corresponsione dell'indennità di carica, prevista, per legge, a favore dei soggetti in quiescenza, titolari di gestioni commissariali di enti locali”*.

2. Preliminarmente si osserva che il superiore quesito - relativo all'interpretazione di norme statali che, in quanto tali, richiedono un'uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale - andrebbe posto direttamente ai competenti organi statali e non a questo Ufficio, istituzionalmente chiamato ad esprimere il proprio avviso su quesiti giuridico - interpretativi relativi a norme legislative e regolamentari di fonte regionale.

Tuttavia, poiché il quesito posto sembra trovare agevole soluzione nelle indicazioni fornite al riguardo dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

MM
PDB

le citate circolari n. 6/2014 e n. 4/2015, nell'ottica di una fattiva collaborazione, si osserva quanto segue.

L'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto nel nostro ordinamento il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza.

L'art. 6, comma 1, del successivo D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ha previsto nuove e più restrittive disposizioni in materia di *"incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza"*, modificando la disciplina già contenuta nell'articolo 5, comma 9, del citato D.L. n. 95/2012.

Con circolare n. 6/2014 del 4 dicembre 2014, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha fornito indicazioni sull'interpretazione e l'applicazione della nuova disciplina, individuandone la finalità, l'efficacia nel tempo, i soggetti interessati, gli incarichi vietati, quelli consentiti e, infine, quelli gratuiti.

Al paragrafo 4. Incarichi vietati, la circolare specifica che: *"La disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica (come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/prev del 30 settembre 2014)"*.

Il paragrafo continua precisando che: *"Incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati"*.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

MM
RBS

Al paragrafo 5. Incarichi consentiti, tra le ipotesi di incarico o collaborazione sottratte al divieto in parola, la circolare individua gli incarichi conferiti ai commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti o per lo svolgimento di specifici compiti.

La circolare, in proposito, così testualmente recita: “ *Per la loro natura eccezionale, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto contemplate dalla disciplina in esame, devono poi ritenersi esclusi anche gli incarichi dei commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici*”.

Infine, al paragrafo 6. Incarichi gratuiti, la circolare in esame specifica che la gratuità dell'incarico conferito rappresenta un'eccezione ai divieti che la norma impone: “ *Definito l'ambito di applicazione oggettivo della nuova disciplina, va ricordato che essa contempla un'eccezione ai divieti che essa impone, disponendo che incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile*”.

La stessa continua precisando che: “ *È evidente - in base alla ratio della norma, alla rubrica dell'articolo, ai lavori parlamentari e alla diversa formulazione del periodo in esame, che non definisce il proprio ambito di applicazione - che la relativa previsione va letta in connessione ai primi due periodi, rispetto ai quali essa introduce un'eccezione: l'espressione "incarichi e collaborazioni", quindi, corrisponde alle varie ipotesi di cui ai periodi precedenti*”.

MM.
DOB

Ciò posto, sulla base di quanto sin qui riportato, non sembra revocabile in dubbio che ai soggetti in quiescenza possa essere affidato l'incarico di commissario straordinario presso enti locali e che agli stessi commissari, trattandosi di incarichi che non rientrano tra quelli vietati, possa essere attribuita l'indennità di carica prevista dalla legge per l'esercizio della relativa funzione.



L'art.17, comma 3, della legge n. 124/2015 ha ulteriormente modificato l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, sostituendo il terzo periodo con i seguenti: *«Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione»*”.

A seguito di tale ultima modifica, che ha ampliato le possibilità di conferimento di incarichi gratuiti a soggetti già in quiescenza, numerose amministrazioni hanno rivolto al Dipartimento della funzione pubblica specifici quesiti, per rispondere ai quali è stata emanata la circolare n. 4/2015 che integra la circolare n. 6/2014.

La circolare precisa che la norma *de qua* ha ristretto ai soli incarichi dirigenziali l'ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo, mentre per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità.

Al paragrafo 5. *Incarichi consentiti*, la circolare testualmente specifica che: *“Tra le ipotesi di incarichi o collaborazioni che non ricadono nei divieti di cui alla disciplina in esame, oltre a quelle già chiarite nella circolare n. 6 del 2014, vanno segnalate le seguenti ...”*.

Di conseguenza, gli incarichi di commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici, continuano a ricadere tra quelli non riconducibili all'ambito di applicazione della disciplina in esame.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 – e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

MM
BB

Pertanto, nel testo novellato dal legislatore del 2015 la norma in esame collega espressamente la gratuità agli incarichi di cui ai commi precedenti.

Il testo oggi vigente dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 è, infatti, il seguente: “È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati ... Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione ...”

Ritiene, quindi, questo Ufficio, che il principio di gratuità degli incarichi conferiti a soggetti in quiescenza non coinvolge gli incarichi di commissario straordinario presso enti locali, già espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della norma dalla più volte citata circolare del 2014.

Ad ogni buon fine, si ribadisce, comunque, che, trattandosi di norma di fonte statale, codesto Dipartimento potrà valutare se chiedere una conferma della superiore interpretazione ai competenti organi statali.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.



Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza

MR
10/23

che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Maria Rosa Brancato – visto Avv. Mattarella)

MR Brancato

U. Mattarella

L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)



[Handwritten signature]



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 – e.mail: mariorosa.brancato@regione.sicilia.it